



Venezia, 22-12-2011

nr. ordine 951

Prot. nr. 239

All'Assessore Ezio Micelli

e per conoscenza

Al Presidente della V Commissione

Alla Segreteria della Commissione consiliare V
Commissione

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

Al Capo di Gabinetto del Sindaco

Ai Capigruppo Consiliari

Al Presidente della Municipalità Favaro Veneto

Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: ruolo del Comune di Venezia nella cancellazione delle prescrizioni contro il rischio idraulico dalla relazione istruttoria al CTP, allegata alla delibera di Giunta Provinciale n. 185 del 14.12.2011 avente ad oggetto "Rettifica parziale della delibera n. 159 del 09.11.2011 ad oggetto "PAT del Comune di Venezia – presa d'atto della conclusione della fase di concertazione e condivisione delle scelte strategiche"

Tipo di risposta richiesto: scritta

Premesso

che la Legge regionale n. 11/2004, all'art. 5 comma I, prevede per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale "il metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti";

che il Comune di Venezia ha scelto di approvare lo strumento del PAT attraverso la particolare procedura di concertazione tra Comune e Provincia prevista all'art. 15 L.R. n. 11/2004 la quale si conclude con una conferenza di servizi tra i rappresentanti degli enti coinvolti;

che la Provincia di Venezia si è dotata, per un miglior adempimento dei compiti di pianificazione ad essa attribuiti, di uno specifico organo tecnico: il Comitato Tecnico Provinciale (CTP) che si esprime sui piani formulando una Valutazione Tecnica Provinciale (VTP) ai sensi della delibera CP n. 66 del 06.07.2006;

che con la delibera n. 159 del 09.11.2011, di cui all'oggetto, è stata allegata una relazione istruttoria tecnica al CTP, aggiornata al 08.11.2011 e firmata dal dirigente dell'urbanistica provinciale, contenente alcune precise prescrizioni tecniche finalizzate al contrasto del rischio idraulico in terraferma.

Con esse si disponeva, in particolare, che: "- in base alle cartografie di analisi prodotte dal Comune di Venezia nelle quali diverse aree sono state dichiarate "a dissesto idrogeologico" (PAT – tav. 3) nelle norme di attuazione venga prescrittivamente interdetta l'edificazione di tali porzioni del territorio, così come stabilito negli atti d'indirizzo della L.R. n. 11/2010 (BUR. n. 4, 12 gennaio 2010).

- Nelle aree che la cartografia del PAT, del PTCP e del Commissario Straordinario risultano essere state allegate venga posta una Norma di Salvaguardia temporanea in base alla quale si stabilisca che tali aree non possono essere assoggettate ad interventi di nuova urbanizzazione del suolo e/o nuova edificazione, sino a quando tale pericolo non verrà eliminato o drasticamente ridotto e/o in modo tale da evitare l'insorgere di situazioni di rischio idraulico prima inesistenti.

- Nelle aree agricole maggiormente esposte al pericolo idraulico per le quote estremamente basse documentate dai micro-rilievi del Commissario Straordinario e dalla Provincia, come le aree di Tessera a est della bretella di collegamento con l'autostrada (175 cm sotto il m.m.) venga interdetta ogni nuova urbanizzazione o edificazione";

che successivamente, con delibera G.P. n. 185 del 14.12.2011, la Provincia "cambia idea" e cancella le tre prescrizioni motivando un "errore materiale", come riportato anche dalla stampa locale. La delibera afferma che "il testo dell'allegato A) alla deliberazione n. 159 del 09.11.2011, riporta erroneamente delle prescrizioni che in modo condiviso, erano state eliminate dal parere" e che il testo precedente temporalmente, privo di prescrizioni, era stato inviato al Comune e che, infine, di tale errore era stata data comunicazione al Comune nei giorni seguenti alla deliberazione;

considerato

che gli eventi meteorologici del 26 settembre 2007 (320 mm di pioggia alla stazione Arpav di Valle Averte, 250 mm a quella di Marghera) hanno comportato nel Comune di Venezia ingenti danni ad abitazioni, garage, negozi e imprese per i quali sono state presentate complessivamente, tra famiglie e aziende, ben 6082 richieste di indennizzo pubblico senza

considerare che molti cittadini si sono rifiutati di presentare domanda di risarcimento per l'irrisorietà dei danni o per l'impossibilità di produrre documentazione idonea a corredo. L'indennizzo pubblico ha coperto peraltro solo dal 50 al 75% del danno reale per una spesa di circa 23 milioni di euro pagati da Stato, Regione e Comune, senza considerare gli ulteriori danni agli edifici pubblici;

che dalla seconda delibera provinciale risulta sussistere, a quanto sembra, una grave responsabilità in capo all'amministrazione del Comune di Venezia circa la concorde volontà di togliere di mezzo le suddette prescrizioni in materia di rischio idraulico, palesando invece l'intenzione opposta e cioè di continuare a far edificare e urbanizzare aree a grave pericolo di allagamento;

che, sul tema dell'impermeabilizzazione dei suoli, la Relazione di Progetto del PAT (par. 5.2.4 a pag. 31) afferma, forse ironicamente, che "la pressione antropica sulle risorse naturali ha comportato spesso ipotesi di sviluppo urbanistico anche in aree a forte rischio idrogeologico, costringendo dunque ad assumere rischi sempre più elevati";

si chiede al Sindaco e all'assessore competente

di chiarire innanzitutto il significato dell'espressione, contenuta nella Relazione di Progetto e sopra riportata: chi sono i soggetti che hanno assunto rischi sempre più elevati in relazione alle costruzioni su zone a rischio idraulico? Ci si riferisce ai comuni e ignari cittadini? Agli amministratori passati e presenti? Ai tecnici che hanno rilasciato talune concessioni edilizie?

Si vuole forse, eliminando le prescrizioni tecniche in esame, riaffermare una volta di più la necessità per i cittadini di assumersi nuovamente il rischio, anche economico, di futuri allagamenti in città?

di fornire tutta la documentazione relativa alla fase di concertazione del PAT con la Provincia, con riferimento specifico ai passaggi in cui si esprime la concorde volontà di togliere di mezzo le prescrizioni in materia di rischio idraulico (compresa le note della Provincia, prot. n. 75550 e 95360 rispettivamente del 10.11 e 13.11.2011) e all'atto ultimo di copianificazione firmato da Sindaco e Presidente della Provincia;

di chiarire fin da subito con la cittadinanza, attraverso l'organizzazione di un'assemblea pubblica ad hoc, quali siano concretamente le misure di contrasto al rischio idraulico che l'amministrazione vuole porre in essere (sempreché esistano) per dare sostanza al principio di "miglioria idraulica" di cui all'art. 16 delle N.T. del PAT che dovrebbe avere, ma non ha, lo stesso significato di "eliminazione o drastica riduzione del rischio" a cui invece fanno cenno le prescrizioni cancellate;

di inserire da subito nelle N.T. del PAT, con emendamento di Giunta, le cancellate prescrizioni tecniche finalizzate al contrasto del rischio idraulico;

di chiarire infine, in modo trasparente, come si possa coniugare il decantato, e sempre ricordato, PAT "senza ulteriore consumo di suolo" (copyright dell'assessore Micelli) con le reali previsioni di urbanizzazione previste nel PAT ovvero: 60,78 ettari di SAU (Superficie Agricola Utilizzabile), 105 ettari del Quadrante Tessera (per i quali si vorrebbe derogare al principio della SAU perché considerato progetto strategico, in realtà inesistente perché il PTRC non è stato approvato definitivamente da parte del consiglio regionale) e infine circa 378 ettari relativi a vecchie previsioni del PRG recepite in toto dal nuovo PAT perché, si dice, conformi agli obiettivi generali del PAT stesso e della sua VAS.

Mestre, 22.12.2011

Marco GAVAGNIN, consigliere comunale

Marco Gavagnin